



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2013  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0150 (COD)**

---

---

**11148/1/13  
REV 1 COR 1**

**EF 132  
ECOFIN 572  
DRS 121  
CODEC 1511**

**NOTA**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario: | delegazioni  |
| Oggetto:      | Proposta di DIRETTIVA del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE e 82/891/CE, le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE e 2011/35/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010<br>- Orientamento generale |

---

A pagina 272, l'articolo 93, paragrafi 1 e 2 leggansi come segue:

1. Gli Stati membri provvedono a che, entro 10 anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, il rispettivo meccanismo di finanziamento disponga di mezzi finanziari pari ad almeno lo 0,8% dell'ammontare dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi autorizzati nel rispettivo territorio. Gli Stati membri possono fissare livelli-obiettivo superiori a tale ammontare.

Se uno Stato membro si è valso dell'opzione prevista all'articolo 99, paragrafo 5, il meccanismo di finanziamento della risoluzione delle crisi e il sistema di garanzia dei depositi combinati hanno un obiettivo pari a:

- a) almeno lo 0,8% dell'ammontare dei depositi coperti di tutti gli enti creditizi autorizzati nei rispettivi territori, più:
  - b) l'eventuale livello-obiettivo del finanziamento previsto a norma del diritto applicabile dell'Unione per il sistema di garanzia dei depositi.
2. Nel periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i contributi ai meccanismi di finanziamento raccolti in conformità all'articolo 94 sono spalmati nel tempo nel modo più uniforme possibile, fino al raggiungimento del livello-obiettivo.

Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di un massimo di quattro anni se i meccanismi di finanziamento hanno effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8% dei depositi coperti.